

Cassazione penale Sez. II, 25/09/2025, n. 31896

SVOLGIMENTO

1. (*Omissis*), a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso lâ??ordinanza del 06/06/2025 del Tribunale per i minorenni di Messina che ha confermato il provvedimento con cui il Gip del Tribunale per i minorenni di Messina ha applicato al ricorrente, in data 19/05/2025, la misura cautelare del collocamento in comunit  , in ordine a due episodi di concorso in estorsione, entrambi aggravati ex artt. 61 n. 5 e 628, comma 3, n. 1 e n. 3 â?? quinques, cod. pen. (fatti commessi il primo tra la fine di febbraio e lâ??inizio di marzo 2025, il secondo il 23 marzo 2025).

2. La difesa affida il ricorso ad un unico motivo con cui deduce la â??Violazione dellâ??art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.â?; dolendosi dellâ??eccessivit  della misura in atto. Si lamenta che il Tribunale non abbia considerato che i fatti oggetto del presente procedimento (RG n. 66/2025) erano stati gi  valutati da altro Gip, ai fini dellâ??aggravamento della misura (delle prescrizioni) che era stata disposta nellâ??ambito di un diverso procedimento (RG n. 9/2025), in cui quel giudice, con ordinanza del 14/04/2025, aveva applicato al ricorrente la misura meno grave della permanenza domiciliare, pedissequamente osservata dal minore.

3. Il Pubblico ministero, nella persona del sostituto P.G. (*Omissis*), con requisitoria del 7 luglio 2025, ha concluso per lâ??inammissibilit  del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso   inammissibile essendo il motivo manifestamente infondato.

2. Nessuna preclusione incontra il giudice che procede ai fini della valutazione della domanda cautelare rispetto ad altre valutazioni che, sugli stessi fatti, siano state rese in sede incidentale da altro giudice ai fini dellâ??aggravamento della misura, il quale sia pervenuto ad esiti meno rigorosi per lâ??indagato.

Si tratta, infatti, di giudizi che si fondano su presupposti differenti: quello di aggravamento della misura   reso tenendo conto della rilevanza dei fatti sopravvenuti in ordine allâ??incidenza sullâ??idoneit  del precedente regime cautelare alla stregua del fatto per cui in quel

procedimento si procede; quello inerente all'applicazione ex novo della misura, invece, tiene conto della gravità del reato per cui si procede alla luce di una rinnovata valutazione che tiene conto di tutti gli elementi di disvalore inerenti alla personalità del minore che risultano essere stati puntualmente passati in rassegna sia da parte del Gip che dal Tribunale del riesame. Ciò che diverge, pertanto, nelle due valutazioni è il giudizio prognostico: nel primo riguarda il diverso reato per cui il Gip del procedimento RG n. 9/2025 aveva inizialmente applicato la misura delle prescrizioni; nel secondo, invece, investe i fatti di estorsione per cui autonomamente si procede.

Erra, pertanto, la difesa allorché rileva un profilo di contraddittorietà dei differenti esiti, stante l'assenza di alcuna interdipendenza delle relative valutazioni.

Peraltro, l'ordinanza impugnata esamina le condotte attuate dal ricorrente, ne soppesa la gravità ed il pericolo di reiterazione e dispone la misura ritenuta più adeguata a fronteggiare un'evidente pericolosità sociale solidamente e ricorrentemente manifestatasi. L'idoneità e l'adeguatezza della misura del collocamento in comunità è stata, infatti, apprezzata anche tenendo conto della percorribilità di misure meno gravi quali quella della permanenza in casa o delle prescrizioni, motivatamente ritenute non sufficienti a soddisfare le esigenze cautelari. Con la conseguenza che il provvedimento del Tribunale del riesame di conferma della misura di maggior rigore allo stato applicata dal Gip si sottrae alla denunciata violazione dell'art. 274 cod. proc. pen.

3. Da quanto osservato discende l'inammissibilità del ricorso.

Trattandosi di ricorrente minorenni non consegue la condanna alle spese e, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, va disposto l'oscuramento dei dati personali e degli altri elementi identificativi.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Conclusione

Così deciso, l'11 settembre 2025.

Depositata in Cancelleria il 25 settembre 2025.

Campi meta

Giurispedia.it

Giurispedia.it

Giurispedia.it

Massima : *In tema di misure cautelari, la valutazione del giudice che applica una misura ex novo non Ã preclusa nÃ vincolata da una precedente e meno rigorosa valutazione compiuta da un altro giudice sugli stessi fatti, qualora quest'ultima sia avvenuta in un diverso procedimento e ai soli fini dell'aggravamento di una misura giÃ in atto.*

Supporto Alla Lettura :

RICORSO PER CASSAZIONE

Il ricorso per cassazione, nel processo penale, disciplinato dagli art. 606 e ss. c.p.c, Ã un mezzo di impugnazione ordinario, costituzionalmente previsto avverso i provvedimenti limitativi della libertÃ personale ed esperibile negli altri casi previsti dal codice di procedura penale, tramite il quale lâ?impugnante lamenta un errore di diritto compiuto dal giudice nellâ?applicazione delle norme di diritto sostanziale (c.d. *error in iudicando*) o di diritto processuale (c.d. *error in procedendo*). Legittimata a ricorrere Ã la parte che vi abbia interesse e conseguentemente le parti necessarie quali lâ?imputato (a mezzo di difensore abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori) e il pubblico ministero. AltreÃ, possono proporre ricorso anche le parti ritualmente costituite come la parte civile, civilmente responsabile, civilmente obbligato per la pena pecuniaria. I giudici della Cassazione possono decidere soltanto nellâ?ambito dei motivi palesati dal ricorrente, in quanto il giudizio verte sulla fondatezza di tali motivi che devono corrispondere alle ipotesi tassativamente previste dallâ?art. 606 c.p.p.:

- eccesso di potere;
- error in iudicando;
- error in procedendo;
- mancata assunzione di una prova decisiva;
- carenza o manifesta illogicitÃ della motivazione.

Il ricorso puÃ essere presentato da una parte o da un suo difensore, che deve essere iscritto ad un albo speciale predisposto dalla Corte stessa, (in mancanza viene nominato uno dâ?ufficio), quindi il Presidente della Cassazione assegna il ricorso ad una delle sei sezioni della Corte a seconda della materia e di altri criteri stabiliti dallâ?ordinamento giudiziario. Se rileva lâ?inammissibilitÃ del ricorso, lo assegna alla VII Sezione Penale (c.d. Sezione Filtro), composta dai magistrati di Cassazione delle altre Sezioni Penali che vi si alternano a rotazione biennale. Entro 30 giorni la sezione adÃta si riunisce in Camera di Consiglio e decide se effettivamente esiste la causa evidenziata dal Presidente, in mancanza rimette gli atti a questâ?ultimo. Come nel procedimento civile, la Cassazione si riunisce a â?Sezioni Uniteâ? quando deve decidere una questione sulla quale esistono pronunce contrastanti della Corte di Cassazione stessa o per questioni di importanza rilevante. Qualora non si proceda in camera di consiglio, lâ?art. 614 c.p.p. prevede lâ?ovvia fase dibattimentale. ParticolaritÃ Ã che la sentenza non viene emanata dopo la chiusura del dibattimento, ma subito dopo il termine dellâ?udienza pubblica. Tuttavia il presidente puÃ decidere di differire la deliberazione ad unâ?udienza successiva se le questioni sono numerose o particolarmente importanti e complesse. Sono quattro i tipi di sentenza che la Corte puÃ emettere:

- di inammissibilitÃ ;
- di rigetto;
- di rettificazione;

Giurispedia.it